



COMUNE DI ZERMEGHEDO

Provincia di Vicenza

COPIA

ORDINANZA N. 1 ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 3 DEL 31-01-2018

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "*Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 21/9/2017 ha evidenziato che il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:
 - livello "nessuna allerta - verde" da applicare dal 1° ottobre al 31 marzo;
 - livello di "allerta 1 – arancione" da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
 - livello di "allerta 2 – rosso" da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il

10/10/2017 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2017-2018, l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera; ciò in considerazione del livello di inquinamento della Pianura Padana per cui è ragionevole pensare che le misure di cui al livello "nessuna allerta - verde" siano da considerarsi strutturali, nel periodo indicato dall'Accordo del Bacino Padano (dal 1° ottobre al 31 marzo);

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 71 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Arzignano è inserito nella zona "IT0511 Agglomerato Vicenza";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836/2017 di "Approvazione nuovo Accordo del programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- gli articoli 50 – comma 10 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

CONSIDERATO CHE:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

VALUTATI:

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 10/10/2017 e le proposte provinciali espresse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21/9/2017;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- la DGR n. 1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa;

PRESO ATTO che:

- dall'informativa di ARPAV in data 29.01.2018 e dai dati emersi negli ultimi giorni

dal sito istituzionale di ARPAV emerge una situazione di qualità dell'aria pessima con superamento del valore limite (50ug/m3) per giorni sei consecutivi (livello di allerta 1-arancione);

- come si evince dal sito web dell'Arpav (sistema "SPIAIR PM10") la previsione fino al 31.01.2018 dei livelli di concentrazione di PM10 nel territorio del comune di Zermeghedo, si attestano su valori superiori a 50 microgrammi al metro cubo;
- le prospettive, anche metereologiche, sono per i prossimi giorni di persistente alta pressione;

RITENUTO pertanto necessario l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona, adottando il presente provvedimento;

RICHIAMATI

- la DGR n.1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa;
- il DM Sanità 05/09/1994;
- gli artt.50 e 54 del D.Lgs267 del 18/08/2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

a tutta la cittadinanza, **nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 marzo 2018**, in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancione per PM10 e fino al suo rientro al livello 0 (zero) l'efficacia del seguente provvedimento:

il divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 3 stelle, qualora nell'abitazione, siano presenti altri impianti termici alimentati a gas(metano o gpl);

PRECISA

Che il raggiungimento del livello 1 per PM10 e il suo rientro al livello 0(zero)-atti a stabilire il periodo di efficacia delle disposizioni di cui al presente provvedimento – saranno resi noti di volta in volta tramite avvisi pubblici.

INVITA

a) La cittadinanza :

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti.
- Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
- Ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - Limitare l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione di PM10;
 - Limitare l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili)

- Limitare/evitare passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
- Limitare/evitare il fumo di tabacco, attivo e passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

AVVERTE CHE:

- Restano comunque in vigore le disposizioni contenute nell'ordinanza del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 17 del 20.10.2017 per il periodo di validità contemplato;
- la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dalla DGR 1908/2016. Sul sito internet della Regione Veneto è disponibile un catalogo dei prodotti contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale (numero di stelle): <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose>
- L'Osservatorio Regionale ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;
- L'inosservanza della presente ordinanza è punita con la sanzione di cui all'art.7-bis del D.Lgs.267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art.650 del Codice Penale;

MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE CHE

- il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- il presente provvedimento venga inoltre trasmesso a:
 - Comando Polizia Locale – Corpo di Polizia Locale Intercomunale Vicenza Ovest- Arzignano, per quanto di competenza ;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353 – Vicenza
 - Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
 - Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
 - Comando dei Carabinieri di Montebello Vicentino;

INFORMA CHE

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;
- l'ufficio competente del procedimento è il Servizio Area Tecnica;
- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Area Tecnica,

Geom. Rino Franchetti;
è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti il procedimento rivolgendosi presso l'ufficio competente, situato nella sede municipale, in Piazza Regaù n.1.

Il SINDACO
F. to LUCA ALBIERO

PUBBLICAZIONE

(art. 7 del regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi)

Copia della presente ordinanza è pubblicata all' albo pretorio del comune, per 15 giorni consecutivi, da oggi.

Zermeghedo li,

IL MESSO

COPIA CONFORME

VISTO: Per copia conforme all' originale

Zermeghedo li,

IL RESPONSABILE